



C I T T A' D I M A R I N O

Città metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO  
PER IL CONFERIMENTO  
DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

Approvato con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1 – Istituzione.....	3
Art. 2 – Oggetto .....	3
Art. 3 – Modalità di conferimento .....	3
Art. 4 – Rilascio attestato .....	4
Art. 5 – Albo cittadini onorari e Registro ospiti .....	4
Art. 6 – Revoca della Cittadinanza onoraria .....	4
Art. 7 – Cerimonie pubbliche .....	4
Art. 8 – Disposizioni finali .....	4
Art. 9 - Entrata in vigore .....	4

## **Art. 1 Istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto della "*Cittadinanza Onoraria*".
2. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per i cittadini italiani o stranieri, iscritti o non iscritti all'anagrafe del Comune, che si siano distinti particolarmente in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore del Comune di Marino e in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione e /o dell'intera umanità.

## **Art. 2 Oggetto**

1. Possono costituire motivazione per il conferimento della "*Cittadinanza Onoraria*":
  - Prestazioni di volontariato svolte in particolari occasioni di necessità pubblica;
  - Episodi di particolare coraggio o altruismo nei confronti del Comune di Marino;
  - Servizi prolungati nel campo sociale, della cultura e dell'arte, pubblicamente riconosciuti e/o prestati nel Comune di Marino;
  - Contributo professionale e/o economico per la realizzazione di significative opere sul territorio del Comune di Marino;
  - Realizzazione di opere nei campi dell'arte, della cultura e delle scienze che diano lustro al Comune di Marino;
  - Raggiungimento di particolari alti incarichi professionali o politici che diano lustro al Comune di Marino;
  - Raggiungimento di particolari traguardi nel campo dello sport;
  - Azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità;
  - Situazioni di carattere umanitario, tutelate sia dalla Carta Costituzionale italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 che dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - documento sui diritti della persona - adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A, che abbiano avuto risonanza nazionale e/o internazionale.
2. La "*Cittadinanza Onoraria*" può, altresì, essere conferita agli amministratori di Enti Locali con cui il Comune di Marino si leghi in gemellaggio e con cui instauri stabili rapporti di contatto, collaborazione, scambio culturale, sociale ed economico.

## **Art. 3 Modalità di conferimento**

1. La proposta per il conferimento della "*Cittadinanza Onoraria*" può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e deve essere presentata per lettera all'Amministrazione comunale, possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. A tal fine la proposta di conferimento viene rimessa alla Giunta Municipale che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente regolamento ed esprime un parere motivato da inoltrare al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.
3. Il conferimento della "*Cittadinanza Onoraria*" viene deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. La “Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità cittadine e non, dai componenti della Giunta Municipale e del Consiglio comunale – appositamente convocato in seduta straordinaria.
5. Il conferimento avviene mediante la consegna di un attestato in pergamena, contenente l’atto di conferimento e le relative motivazioni, firmato dal Sindaco.
6. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario, essendo un titolo meramente onorifico.
7. La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza che è invitata.

#### **Art. 4 Rilascio attestato**

1. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato su pergamena, da parte del Sindaco, riportante la seguente dicitura: Città di Marino – Città metropolitana di Roma Capitale, gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell’insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.
2. Copia di tutti gli atti, compreso l’attestato, è conservata in apposito fascicolo dal Servizio competente.

#### **Art. 5 Albo dei cittadini onorari e Registro ospiti**

1. E’ istituito l’Albo dei Cittadini Onorari della Città di Marino, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”.
2. L’iscrizione, - che avviene in ordine cronologico di conferimento - dovrà indicare i dati anagrafici dell’interessato e gli estremi dei provvedimenti di concessione e sarà controfirmata per accettazione dal beneficiario, ove possibile.
3. La cura dell’Albo è affidata all’Ufficio comunale individuato con apposita disposizione del Sindaco.
4. La documentazione relativa ad ogni conferimento andrà conservata ed archiviata in singoli fascicoli riportanti la numerazione e l’anno di riferimento.
5. E’ istituito, altresì, un pubblico registro “ospiti”, a cura della Segreteria del Sindaco, dove apporranno la data e la firma tutte le Autorità politiche, civili, militari e religiose che saranno presenti nel territorio comunale per qualunque manifestazione e/o ricorrenza istituzionale.

#### **Art. 6 Revoca**

1. La “Cittadinanza Onoraria” può essere revocata dal Consiglio comunale – con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati – qualora la persona insignita della benemeranza civica si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che hanno suffragato il conferimento.
2. La revoca della concessione deve essere annotata nell’apposito registro.

#### **Art. 7 Cerimonie pubbliche**

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, potrà invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

**Art. 8**  
**Disposizioni finali**

1. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento acquisterà efficacia al termine della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e sostituirà il Regolamento vigente.